

Forlì, 31/01/2022

Oggetto: Info 02-22 Novità D.Lgs 81/08

Gentili Clienti,

con la presente Vi riportiamo le principali novità introdotte dalla Legge n.215/2021 al D.Lgs 81/08, riguardanti n.14 articoli del Testo Unico cui artt.7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99, riferiti sostanzialmente alle seguenti tematiche:

- Attività dei comitati regionali e di coordinamento (art.7);
- Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art.8);
- Potenziamento delle attività di vigilanza (art.13);
- Provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare (art.14);
- Centralità del ruolo del preposto ed indicazioni dello stesso nelle attività di appalto/subappalto (art.18, 19, 26)
- Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni in materia di formazione e introduzione di nuove disposizioni formative ed addestramento lavoratori (art.37);
- Indicazioni per gli organismi paritetici (art.51, 52);
- Sanzioni per datore di lavoro, dirigente e preposto (art.55, 56);
- Criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI (art.79);
- Notifiche preliminari per i cantieri (art.99).

PRINCIPALI NOVITA' FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E FIGURA DEL PREPOSTO

NOVITA' ART.18 "obblighi del datore di lavoro e del dirigente": aggiunto punto b-bis) devono...individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art.19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

NOVITA' ART.19 "obblighi del preposto": modificato ed aggiunte specifiche al punto a) in caso di non rilevazioni di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Aggiunto punto f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

NOVITA' ART.26 "obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione": aggiunto punto 8-bis) nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

NOVITA' ART.37 "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti": aggiunto al comma 2 il seguente periodo: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

- a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

Al comma 5 è stato aggiunto il seguente periodo: l'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

È stato modificato il comma 7: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dell'Accordo di cui all'art.37, comma 2, secondo periodo.

Inoltre è stato aggiunto il comma 7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o dall'insorgenza di nuovi rischi.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e per l'affiancamento della nostra consulenza tecnica in materia.

Cordiali Saluti,

Relyon srl Società Unipersonale